

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

47.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791) . . .	623
PRESIDENTE	623, 625, 627, 628, 630
COCCIA	627, 628
FORTUNA	627, 628, 629
LOSPINOSO SEVERINI	628
MAZZOLA, <i>Relatore</i>	623, 625, 628, 629
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	629
PERANTUONO	628
STEFANELLI	625

La seduta comincia alle 10,30.

MARTINI MARIA ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili (1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili ».

L'onorevole Mazzola ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZOLA, *Relatore*. Gli obiettivi del disegno di legge oggi in discussione, presentato dal ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro del tesoro e col ministro delle finanze, sono sostanzialmente diretti a sollevare i cancellieri da una serie di incombenze relative all'amministrazione e alla contabilità dei depositi, alla tenuta dei relativi registri, alla contabilità delle marche di previdenza, eccetera; ad evitare il maneggio di denaro durante le udienze e conseguentemente a consentire un migliore utilizzo dei cancellieri nelle funzioni di ufficio e ad evitare che debbano trasformarsi sotto certi aspetti in contabili, impiegando parte del loro tempo in questa attività, tempo che viene sottratto ad altre attività più spiccatamente di collaborazione con i magistrati.

Sostanzialmente il disegno di legge si propone di modificare le norme che disciplinano i depositi e di abrogare le disposizioni che autorizzano la tenuta negli uffici giudiziari di marche di previdenza e di valori bollati.

Per quanto riguarda i depositi, l'uso della carta bollata viene abolito per tutti gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere nei provvedimenti civili di qualsiasi natura, e il pagamento dell'imposta di bollo non-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

ché, se dovuta, della tassa di iscrizione a ruolo viene fatto in misura fissa e definitiva, ragguagliata alla media del numero dei fogli impiegati in ciascun procedimento. Per le sentenze e i verbali di conciliazione l'imposta viene ragguagliata invece ai fogli effettivamente impiegati.

Per quanto riguarda i diritti di cancelleria, le indennità e le spese dovute all'ufficiale giudiziario, si propone il versamento di una somma in misura fissa e definitiva. La misura è stata determinata sulla base della spesa media che attualmente le parti sostengono in ogni procedimento e in relazione alla natura dello stesso.

Per quanto riguarda i criteri seguiti nell'elaborazione della riforma, vi è stata l'esigenza di contemperare gli interessi dell'erario con quelli delle parti, tenendo conto del fatto che molti procedimenti non pervengono alla fase finale della decisione (per quelli di cognizione) o della vendita (per quelli di esecuzione), ma vengono cancellati o si arrestano dopo la presentazione dell'istanza introduttiva.

L'indagine è stata fatta in concreto sulle risultanze dei dati forniti dagli uffici giudiziari e concernenti il numero dei fogli impiegati.

Analogamente, sia per i procedimenti di cognizione sia per quelli esecutivi, sono stati considerati il numero dei procedimenti conclusi e di quelli abbandonati. Alla luce di queste indagini statistiche si è determinata l'entità dei versamenti forfettari per imposta di bollo, diritti di cancelleria, diritti e spese di notificazione. La misura forfettaria risulta inferiore alla spesa media sostenuta oggi dalle parti per i procedimenti che hanno pieno e completo svolgimento; è evidentemente superiore nei procedimenti che vengono abbandonati subito dopo l'introduzione della causa.

Per quanto riguarda gli emolumenti agli ufficiali giudiziari, il pagamento dei diritti, dell'indennità di trasferta e delle spese relative al compimento di atti di notificazione e di esecuzione e all'assistenza alle udienze nei procedimenti civili continua ad esser fatto direttamente dalla parte. Invece per la notificazione del biglietto di cancelleria, secondo l'articolo 136 del codice di procedura civile, le spese saranno anticipate in modo forfettario col pagamento di una somma determinata in base al numero medio di comunicazioni e notificazioni normalmente eseguite per ciascun tipo di procedimento e alla spesa media per ciascuna comunica-

zione, secondo i dati forniti o direttamente rilevati presso gli uffici giudiziari più importanti.

Il progetto di legge prevede anche il divieto ai cancellieri di vendere valori bollati e marche di previdenza di qualsiasi specie sia per ragioni di funzionalità, sia per ragioni di decoro e di prestigio degli uffici giudiziari.

Su questo disegno di legge vi è un parere della Commissione finanze e tesoro che, in data 30 maggio 1973, si è espressa sugli articoli 3, 4 e 12, e ha proposto una ristrutturazione dell'articolo 12 con più precisi riferimenti normativi e la trasformazione degli articoli 3 e 4 in disposizioni aggiuntive alla tabella annessa al decreto 25 ottobre 1972, n. 642, sull'imposta di bollo.

Il problema che qui si pone è che, sostanzialmente, noi abbiamo un pagamento virtuale in sostituzione del pagamento precedente che avveniva attraverso l'utilizzo della carta bollata e che, teoricamente, dovrebbe essere inserito, in senso modificativo, nelle tabelle allegate al recente nuovo decreto legislativo sul bollo, per non iniziare a rendere frammentaria la legislazione in materia. Questo è il significato del parere della Commissione finanze e tesoro, parere che, se lo si vuole accogliere, deve essere trasformato in emendamenti.

Inoltre il disegno di legge prevede la redazione, in carta libera, dei soli originali degli atti e delle sentenze; nulla dice nei riguardi delle copie autentiche delle sentenze e degli atti del procedimento diversi dalle sentenze.

Resta, perciò, non sufficientemente chiarito se le copie autentiche delle sentenze e di questi atti (ad esempio il verbale di interrogatorio della parte contumace) debbano essere rilasciate in carta libera oppure in bollo, e se siano o meno assoggettate ai diritti di cancelleria per il rilascio. Per le sentenze parrebbe senz'altro di sì, a quanto si arguisce dal penultimo comma dell'articolo 3, il quale prevede che l'imposta di bollo per la formazione delle sentenze originali e dei verbali di conciliazione è riscossa, in modo virtuale, dall'ufficio del registro, dal che deriva, *a contrariis*, che le copie devono essere rilasciate in bollo; per quanto attiene ai diritti e a tutti gli atti dei procedimenti, mi pare che il rilascio di copie debba essere assoggettato ai diritti di cancelleria e debba avvenire in bollo, in quanto i versamenti forfettari sostitutivi riguardano solo le voci che, attualmente, era-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

no previste per la iscrizione a ruolo, con esclusione, quindi, del rilascio di copie e, quanto al bollo, di eventuali copie autentiche.

Io credo che ciò appaia in modo sufficientemente chiaro da una attenta interpretazione del progetto di legge ma, forse, non sarebbe male che, in sede di discussione sulle linee generali, si chiarisca questo punto per ogni futuro effetto interpretativo.

PRESIDENTE. Siccome siamo in prima lettura, potremmo anche modificare il testo, senza per ciò ritardare l'iter.

MAZZOLA, Relatore. Certamente. Si tratterebbe di integrarlo.

PRESIDENTE. Per la parte relativa alle copie c'è comunque la nota all'allegato 1.

MAZZOLA, Relatore. Appare inoltre opportuna una maggiore precisazione in merito all'articolo 4 che riguarda, secondo me, tutti i procedimenti diversi da quelli contenziosi e delle esecuzioni e, quindi, dovrebbe comprendere sia i procedimenti sommari, sia quelli cautelari, sia le procedure fallimentari, sia la materia della volontaria giurisdizione. Questo non è detto in modo esplicito, però si ricava dall'esame dell'articolo.

Credo, quindi, che, anche sotto questo aspetto, una precisazione non sia nociva soprattutto in riferimento ai fallimenti.

C'è inoltre un problema che riguarda le « marche Cicerone » e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali. Il progetto di legge non abroga le vigenti disposizioni che fanno obbligo ai cancellieri di esigere la corresponsione dei « Ciceroni » e, pertanto, sotto questo profilo, non dovrebbero esserci preoccupazioni. L'articolo 10 fa divieto ai cancellieri di vendere e, quindi, di detenere per la vendita, valori bollati e marche previdenziali di qualsiasi genere. La disposizione è opportuna, ma non dispensa i cancellieri dall'esigere, come ora, che le disposizioni in materia di previdenza forense vengano rispettate. Dovrà essere, piuttosto, la Cassa di previdenza a prendere atto della nuova situazione e a predisporre in tempo utile un altro sistema di vendita delle marche previdenziali. Tuttavia una precisazione, nel senso che il cancelliere deve esigere il « Cicerone », non sarebbe male. Basta considerare come attualmente funziona-

no le cose e come sia oneroso il sistema di conteggio e di applicazione dei diritti da parte delle cancellerie.

Col nuovo metodo esposto si eliminerebbe l'attuale sistema di versamento all'atto dell'iscrizione a ruolo, il successivo sistema di gestione e contabilizzazione dei diritti, la necessità di integrazioni successive dei predetti versamenti in caso di esaurimento dei fondi inizialmente corrisposti.

Interessante appare anche il sistema di versamento forfettizzato per gli ufficiali giudiziari e per tutte le comunicazioni e le notifiche da farsi nel corso della causa o della procedura. Questo sistema mi pare anche più economico di quello attuale, sia in termini finanziari, sia in termini di tempo per le formalità.

Credo che l'esigenza di destinare i cancellieri al loro vero ruolo di collaboratori del giudice, sottraendoli all'onere di contabilità e di gestione, di tenuta dei registi, del maneggio di denaro, sia un fatto positivo che muove non soltanto nella direzione di uno snellimento delle procedure, ma soprattutto di un migliore utilizzo dei cancellieri.

Per queste ragioni invito la Commissione ad approvare il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Vorrei far osservare al relatore che in sostanza con questo nuovo sistema per ogni causa bisogna effettuare due versamenti in conto corrente e un pagamento all'ufficiale giudiziario; sarebbe forse più opportuno concentrare tali adempimenti presso un unico ufficio.

STEFANELLI. Non vi è dubbio che una razionalizzazione dei servizi di cancelleria ci trova d'accordo, e di questa esigenza il gruppo comunista si è fatto portavoce in Commissione e in Assemblea. Si tratta di snellire un lavoro e recuperare i cancellieri a incombenze più fruttuose e più consone alla loro qualifica.

Bisogna però valutare se con questo sistema si ottiene una razionalizzazione dei servizi e uno snellimento degli stessi, oppure si rinviano ad altre organizzazioni dello Stato o agli stessi avvocati le incombenze prima assolve nelle cancellerie.

Nessun dubbio, quindi, circa la necessità di innovare la materia. Il punto im-

portante è sul come si debba procedere a questa innovazione.

Si dice che trasferendo tutti gli oneri e i carichi di carattere finanziario agli uffici postali si risolve il problema. Secondo noi si tratta solo di un passaggio di compili, non di una soppressione dei servizi, il che significherebbe uno sgravio per il Ministero di grazia e giustizia ed un aggravio per quello delle poste, in momento in cui tutti sappiamo in quale stato si trovino quei servizi.

Tanto più, sempre con riferimento a questa osservazione, che il disegno di legge in questione prevede ben due versamenti presso gli uffici postali. È evidente che i versamenti stessi debbono farsi nel momento in cui la causa è iscritta a ruolo. Se, ad esempio, il giorno dell'iscrizione a ruolo coinciderà con il giorno in cui vengono effettuati i pagamenti a favore dei pensionati, si dovranno fare delle file di ore con il probabile risultato di porre gli avvocati nella impossibilità di iscrivere tempestivamente la causa a ruolo. Ciò è grave tanto più che i cancellieri debbono rifiutare l'iscrizione a ruolo di una causa se non vi è a corredo la ricevuta del versamento presso gli uffici postali dell'importo dovuto. Tale fatto potrebbe portare forti pregiudizi a danno delle parti, specie se si tratta di iscrizione a ruolo di cause in appello.

Non mi pare, allora, che il discorso fili nei riguardi della razionalizzazione dei servizi e dello snellimento delle incombenze. Avuto riguardo a quanto osservava l'onorevole presidente, a che cosa andrebbero incontro gli avvocati in particolare? Essi sarebbero costretti ad attrezzare i loro studi legali con una pluralità di segretari addetti all'esclusivo compito di andare presso gli uffici postali, o gli avvocati stessi dovranno perdere molto tempo per effettuare personalmente i versamenti; a questo riguardo è bene rilevare che bisogna effettuare due versamenti presso l'ufficio postale e un terzo versamento presso l'ufficiale giudiziario, dopo di che l'avvocato, che ha da svolgere un ruolo del tutto diverso, deve presentarsi al cancelliere che può rifiutare l'iscrizione a ruolo se i versamenti non corrispondono a quanto è previsto dalle apposite tabelle. Basta, infatti, un errore di dieci lire sulla ricevuta di pagamento perché « salti » una causa di primo grado o un ricorso in Cassazione. Ciò nuoce non solo nei riguardi degli avvocati, ma arreca un danno ai cittadini che si rivolgono alla giustizia e che,

in questo modo, vengono a subire le conseguenze delle probabili disattenzioni del difensore causate da una simile procedura.

Infine, per quanto riguarda i « Ciceroni », effettivamente sarebbe giusto che i cancellieri non avessero a sottostare a questa incombenza, dato che il loro ruolo è del tutto diverso. Noi abbiamo tante preture che fioriscono nelle nostre province e sappiamo che presso le preture non ci sono i consigli dell'ordine degli avvocati. Siccome i « Ciceroni » dovrebbero essere acquistati soltanto ed unicamente presso il consiglio dell'ordine degli avvocati, l'avvocato dovrebbe corredarsi di decine di marche, oppure si dovrebbe costringere il giudice a fermare il giudizio sino al momento in cui l'avvocato non si sarà recato presso il consiglio dell'ordine stesso, per l'acquisto delle marche. Ora, questo tipo di norma ricadrebbe non direttamente sugli avvocati, ma su chi si serve delle prestazioni dei difensori. È evidente, infatti, che l'avvocato non svolgerà questo servizio, ma ne darà l'incarico al proprio cliente. Si tratta di un giro vizioso, con risultati estremamente negativi sia per i fruitori sia per i servizi in generale.

Avanzerei allora una proposta, o meglio, una enunciazione indicativa, perché su di essa dovrà essere sentito il parere degli esperti. Per eliminare tutto questo meccanismo farraginoso, l'unica soluzione che io personalmente intravedo sarebbe quella di prefissare una somma complessiva da versarsi a titolo di iscrizione nei ruoli, seguendo naturalmente una distinzione per i giudizi di primo o secondo grado: prevedendo cioè dei fogli bollati da *tot* lire per l'atto introduttivo, da stilare su fogli corrispondenti al valore richiesto dal giudizio, in modo da effettuare il pagamento immediatamente e senza gravare il cancelliere di un ulteriore lavoro. In questo modo si allevierebbe effettivamente il lavoro dei cancellieri e si eliminerebbe ogni pericolo per i fruitori dei servizi.

Vi è poi un problema che ho già posto in altra sede e che riguarda gli obiettivi perseguiti da questo disegno di legge: l'esazione dei crediti dello Stato. Per questa esazione sono ancora in piedi le norme del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato parzialmente dalla legge 1° luglio 1955, n. 553. Con l'articolo 2 di questa legge, infatti, si afferma che i crediti dello Stato non superiori a 500 lire sono annullati con decreto della competente autorità

amministrativa. Ora, ognuno può domandare concretamente che cosa vuol dire questa procedura che tende all'annullamento di crediti non superiori alle 500 lire attraverso, nel caso di specie, un attestato del magistrato. Io credo che al punto in cui siamo bisognerebbe pronunciarsi, magari con un articolo aggiuntivo, per far sì che si arrivi all'annullamento di tutti i crediti dello Stato, in questa materia, la cui misura non superi le quindicimila lire, a prescindere da qualsiasi accertamento sulla esigibilità o meno del credito stesso. Infatti tale accertamento viene a costare allo Stato quanto l'esazione del credito.

Si tratterebbe cioè di un provvedimento che riprende l'orientamento che vi è stato per altri provvedimenti legislativi approvati dalla Camera e che riguardano appunto l'annullamento generalizzato per i crediti di non rilevante ammontare. Io credo che abolire questa norma — che riguarda una prestazione assolutamente arretrata ed inadeguata — andrebbe a beneficio del buon andamento della giustizia. In questo caso, inoltre, centinaia di cancellieri sarebbero liberati da oneri che non competono direttamente a loro, ma che ritardano lo svolgimento delle loro vere funzioni.

COCCIA. Concordo con l'analisi fatta dall'onorevole Stefanelli. Noi infatti dobbiamo rendere questo provvedimento, dotato di intenti lodevolissimi, il più possibile snello, in modo da favorire la liberazione di un largo stuolo di ausiliari di giustizia, quali ad esempio i cancellieri, da una serie di competenze non pertinenti. Questa è una grande esigenza, ma non possiamo negare che tutti quanti abbiamo varie perplessità sull'efficacia autentica che il nuovo sistema che si intende introdurre avrà ai fini di uno snellimento delle procedure. In realtà bisogna stare attenti, nel sollevare determinati problemi, a non creare problemi di non minore portata in direzione di altre amministrazioni dello Stato.

Intanto, se si voleva semplificare realmente, bisognava stabilire meglio le norme, nel senso di intervenire con un sistema più moderno, più agevole, più snello. Vi è un problema di ripartizione delle marche, tra le diverse amministrazioni dello Stato, per esempio, che riguarda, oltre che la giustizia, anche il Ministero delle finanze, e quindi la Cassa di previdenza forense, per i « Ciceroni ». Ci sono quindi tre organismi interessati. Allora forse è il caso di ipotiz-

zare la possibilità di pervenire a marche differenziate: si potrebbe per esempio arrivare all'emissione di due diversi tipi di marche, che potrebbero essere distribuite dagli uffici oppure essere in vendita presso normali rivendite di generi di monopolio. Forse in questo modo si semplificherebbero realmente le cose.

Non voglio qui ricordare il caos delle poste nel nostro paese ed i problemi che hanno gli uffici postali attualmente, soprattutto nelle grandi città; ma credo che sia noto a tutti che bisogna fare code enormi per acquistare delle marche. Noi non possiamo quindi scaricare su altre amministrazioni dello Stato l'onere delle operazioni relative ai versamenti per l'iscrizione a ruolo delle cause.

Ripeto: sembra che si voglia semplificare, ma le procedure qui previste non sembrano pienamente idonee a raggiungere questo scopo. Riterrei che sarebbe il caso di studiare procedure più semplici. Pertanto potremmo istituire un gruppo di lavoro e, nello stesso tempo, acquisire alcuni pareri sia da parte del Ministero delle poste, sia da parte della Commissione competente in questa materia. Così pure sarebbe bene conoscere il parere in merito, non dico dei consigli degli ordini degli avvocati di tutta l'Italia, ma almeno dell'organizzazione sindacale rappresentativa degli avvocati e procuratori. L'acquisizione di questi pareri ci conforterebbe nell'opera che stiamo per compiere, così da poter andare più speditamente all'approvazione del provvedimento. Altrimenti potremmo complicare le cose con conseguenze che si ripercuoterebbero sull'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Vorrei fare osservare all'onorevole Coccia che sono state avanzate più ipotesi di lavoro.

Una prima proposta, che potrebbe essere assorbente, è quella che, condividendosi l'esigenza della semplificazione, si incarichi un Comitato ristretto di elaborare un testo sostitutivo della parte strumentale del provvedimento acquisendo, naturalmente, le nozioni tecniche ed i pareri necessari.

L'altra ipotesi parte dalla premessa che siamo in presenza di un progetto di legge che tocca l'amministrazione delle poste, per cui sarebbe opportuno sentire anche il parere della Commissione competente.

FORTUNA. Se permette, onorevole presidente, io farei una proposta tendente ad

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

evitare la nomina di un Comitato ristretto ed inviterei il relatore ad avere un po' di coraggio cercando di prendere direttamente cognizioni ed informazioni da varie parti per semplificare le procedure ed evitare così di scaricare sulle altre amministrazioni e, soprattutto, sui cittadini il disagio che deriverà dall'approvazione del progetto di legge così come è stato formulato. Infatti è assurdo obbligare avvocati, notai ed altre categorie ad affrontare quotidianamente le tortuose vicende delle lunghe code nei vari uffici. Ciò significherebbe aggravare ancora di più la crisi della giustizia cui concorre, soprattutto, la mancanza di cancellieri. Proporrei, perciò, di semplificare le procedure istituendo diversi tipi di marche da bollo che verrebbero applicate sull'atto dallo stesso cancelliere incaricato di calcolare l'importo da pagare.

Secondo me è inconcepibile che un cancelliere possa rifiutare all'ultimo momento un atto perché il versamento dell'importo sul conto corrente è diverso da quello dovuto. Io non sarei disposto ad accettare una cosa del genere! Tale disagio può essere eliminato con la diversificazione delle marche nell'interesse della giustizia, a vantaggio dei cancellieri e, soprattutto, per la speditezza delle cause civili.

LOSPINOSO SEVERINI. Io non voglio ripetere ciò che già è stato detto circa la bontà di questo progetto di legge. Però bisogna riconoscere che esso renderebbe più macchinoso tutto l'*iter* da seguire, a parte il disagio che verrebbe arrecato alla classe forense, come è emerso dai rilievi mossi da altri colleghi.

Anche io ritengo che competente in materia sia il Ministero delle finanze e che, attuando il criterio della diversificazione delle marche, già attuato in altri campi, si agevolerebbero le varie categorie interessate; basterebbe, infatti, recarsi dal tabaccaio e comprare le marche occorrenti; e poi si eviterebbe il grosso rischio del rifiuto dell'atto, che è veramente un pericolo grave specialmente per l'iscrizione delle cause nel ruolo d'appello. Veramente si può creare un pericolo: quello cioè che le marche non siano sufficienti e che la causa non venga accettata.

COCCIA. Io credo che nel prendere un provvedimento di questa natura bisogna andare veramente fino in fondo.

PRESIDENTE. Forse si potrebbe pensare a qualche altra soluzione: comunque l'ipotesi delle marche differenziate è la più suggestiva: solo che ha alcuni inconvenienti non secondari.

FORTUNA. Fra cui quello della stampa di monete e marche false...

PRESIDENTE. Vi è un pericolo serio: le marche sono un'emissione governativa, è lo Stato che le dovrebbe distribuire e ripartire i proventi.

Penso che la proposta migliore sarebbe quella di incaricare un funzionario per ogni grado di giurisdizione, abilitato a ricevere i depositi. Le ripartizioni si farebbero poi in base ai versamenti.

FORTUNA. Secondo me è importante che l'avvocato o la parte non debbano uscire dal palazzo di giustizia.

PERANTUONO. È chiaro che, come dice l'onorevole Fortuna, vi possono essere sempre le sottrazioni e le falsificazioni. A mio giudizio, però, l'applicazione delle marche semplificherebbe al massimo il provvedimento, tenendo conto di quanto dispone l'articolo 3. Io credo che il cancelliere stesso potrebbe benissimo provvedere all'annullamento delle marche. Per quanto, poi, riguarda la ripartizione dei proventi tra le singole amministrazioni, si potrebbe trovare un sistema adeguato, evitando con un espediente tecnico che all'amministrazione possano essere sottratte delle somme.

PRESIDENTE. A questo punto, per determinare il modo più opportuno per proseguire la discussione, converrebbe udire il parere del relatore e del rappresentante del Governo.

MAZZOLA, Relatore. Ho già premesso, e lo ripeto, che a questa discussione tecnica non sono in grado di dare un contributo decisivo, poiché mi sono occupato soprattutto di cause penali e non ho una competenza specifica in materia. Mi sembra però che molte osservazioni siano valide: l'ipotesi delle marche differenziate mi sembra che sia particolarmente semplificatrice, ma bisogna innanzitutto ridimensionare le tabelle. Il che comporta un giudizio da parte del Ministero delle finanze.

C'è tuttavia un fatto più generale del quale bisogna tenere conto nel proporre le

soluzioni alternative: il disegno di legge è del 1973, e già abbiamo avuto numerose sollecitazioni per la sua approvazione; quindi è necessario condurre tutte le esplorazioni considerando però che non possiamo rinviare di molto. Fra l'altro il parere della categoria degli avvocati, cioè dei loro ordini, potrebbe essere di natura strettamente corporativa, anche se naturalmente non ci esimeremo dall'acquisirlo.

FORTUNA. E quello dei cancellieri?

MAZZOLA, *Relatore*. Converrà acquisire anche il parere di questa categoria.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La questione di fondo su cui il Governo viene sollecitato a pronunciarsi pare sia emersa dai vari interventi che si sono succeduti e che hanno sottolineato l'opportunità e la necessità di una legge che liberi la categoria dei cancellieri dalle traversie, che tutti conosciamo, di talune incombenze non perfettamente congeniali alla loro funzione.

È urgente che sia consentito l'utilizzo di circa cinquecento cancellieri per i compiti propri di istituto, non certo per sanare, ma almeno per migliorare notevolmente una situazione da tutti deprecata e per la quale, nonostante i provvedimenti in corso di attuazione, non si vede ancora con certezza il momento in cui potrà essere definitivamente sanata.

Noi ci troviamo oggi — e lo dico per ribadire la finalità del provvedimento — con una disponibilità di cancellieri che è pressoché la metà di quanti ne occorrono, con il risultato di avere parecchi uffici giudiziari in condizione di non poter funzionare con il conseguente notevole disagio sia per l'amministrazione della giustizia, sia per gli stessi funzionari che, spesso, sono costretti a sobbarcarsi ad un superlavoro senza alcun adeguato compenso. La categoria, come è stato già ricordato, ha spesso sollecitato un provvedimento siffatto. Infatti l'esigenza di questo intervento era maturata sin dal 1970, quando ancora la crisi in atto non era esplosa in tutta la sua gravità e, naturalmente, il provvedimento stesso era stato concertato senza tenere conto di situazioni successive di precarietà come, ad esempio, l'attuale crisi delle poste.

Il Governo nella sua collegialità, sulla base dei pareri di altri ministeri e tenendo presenti le reali esigenze della giustizia,

aveva presentato il disegno di legge alla Camera nel 1973. Non dico che ad esso si annetteva una importanza decisiva per risolvere la crisi degli uffici giudiziari, ma almeno si sperava di risolvere i problemi più urgenti che oggi, invece, non siamo neppure in grado di affrontare. Come ella ricorderà, signor Presidente, noi ci siamo resi interpreti delle sollecitazioni che ci sono pervenute da tutte le parti, ivi compresi gli uffici giudiziari, per fare fronte ad esigenze di natura immediata, senza ulteriori indugi e senza aspettare l'espletamento dei nuovi concorsi per l'allargamento degli organici, potendo disporre soprattutto di personale già idoneo ai vari compiti, ma, per motivi diversi, sottratto ai compiti essenziali di istituto.

Consentitemi ora di dire, con un certo sconforto, che il Governo ha ascoltato le dichiarazioni dei commissari che, mentre riconoscono in pieno l'opportunità del provvedimento, non ne apprezzano le modalità, dato che il problema verrebbe spostato da un settore all'altro dell'amministrazione dello Stato, senza arrecare i vantaggi di natura pratica che il provvedimento stesso intende raggiungere. Ora, mi rendo esattamente conto di quanto è stato detto e della bontà delle osservazioni formulate, però sono molto preoccupato sulle eventuali conseguenze delle decisioni che verranno prese. Perché? Perché, nonostante il pensiero espresso dall'onorevole Coccia, non ritengo, ad esempio, che una soluzione alternativa possa essere presa con la rapidità e con la celerità che egli ipotizza.

Sono state prospettate qui diverse soluzioni che, però, non possono essere considerate esclusive per l'amministrazione della giustizia dato che investono altri settori dello Stato. Ritengo, quindi, che sia difficile che queste soluzioni possano trovare una rapida definizione, perpetuando quindi quello stato di grave crisi in cui oggi si trova la giustizia per la carenza di cancellieri. I vari ministeri sollecitati dal grido di dolore della giustizia hanno studiato ed approfondito il problema, ma si capisce che non è facile superare tutti gli inconvenienti: le code dei pagamenti al di fuori delle aule giudiziarie, la diversità degli uffici in cui vanno fatti i pagamenti e soprattutto lo stato di disagio in cui veniamo a porre la categoria dei cancellieri già tanto oberata di lavoro.

Non contesto nessuna delle osservazioni qui fatte, ma, sotto il profilo della prati-

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 LUGLIO 1974

cità, desidero rappresentare il mio senso di sconforto per l'indirizzo che mi pare la Commissione voglia prendere e che non è di facile attuazione, dovendosi procedere alla formulazione di un articolato diverso da quello in discussione. Senza considerare, poi, gli ulteriori impegni parlamentari, l'imminenza delle ferie estive, oltre al fatto che il disegno di legge dovrà essere approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

Per tali motivi il Governo ritiene di dover insistere per l'approvazione del provvedimento.

La Commissione decida come meglio crede e, in tal caso, il Governo rispetterà le decisioni del Parlamento. Però io ho il dovere di prospettare la soluzione che ritengo più opportuna, quella cioè di dare incarico al relatore di prendere accordi con gli altri ministeri per far sì che il disegno di legge sia approvato al più presto e non subisca ul-

teriori ritardi che nuocerebbero ancor più alla gravissima situazione dell'amministrazione della giustizia, specie nei riguardi della disponibilità dei cancellieri.

PRESIDENTE. Udite le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo, credo convenga rinviare ad altra seduta il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO